



Sent. n. 181/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati:

Paolo Novelli	Presidente
Eugenio Musumeci	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74885 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di Sannino Andrea (c.f. SNNNDR82R27F839W) nato a Napoli il 27.10.1982 e ivi residente in via Nervesa della Battaglia n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto De Masi (C.F. DMSRRT61E08F839L), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla P.zza G. Matteotti n. 7 (PEC: robertodemasi@avvocatinapoli.legalmail.it).

Letti l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 28.4.2026, con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Fiordoro, il relatore Michele Minichini, il rappresentante del Pubblico Ministero il SPG Raffaele Cangiano e per

il convenuto l'avv. Roberto De Masi.

Fatto

1. Con atto depositato in data 4 dicembre 2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio l'odierno convenuto Sannino Andrea, dipendente dell'Ente autonomo Volturno (EAV), società in house interamente partecipata dalla Regione Campania, per chiederne la condanna al risarcimento del pregiudizio erariale della complessiva somma di 16.095,00 oltre interessi legali, rivalutazione e spese di giudizio, a titolo di danno diretto pari alla retribuzione indebitamente percepita, danno da disservizio e di danno all'immagine, a seguito di dolose condotte volte alla simulazione dello stato di malattia al fine di non recarsi al lavoro nei giorni del 27-28 ottobre 2017.

Nella fase preprocessuale, in riscontro all'invito a fornire deduzioni ritualmente notificato, il convenuto inviava note difensive; la Procura comunque considerava sussistenti tutte le componenti strutturali dell'illecito erariale, in considerazione dell'evidente contegno illecito dallo stesso assunto.

La Procura evidenziava che attraverso una serie di indagini investigative disposte dal datore di lavoro, emergeva che il convenuto, nonostante nei giorni del 27-28 ottobre 2017 fosse in congedo per malattia, si allontanava dalla sua abitazione in diversi momenti, nonchè partecipava a una partita di calcio.

A seguito di tali condotte l'EAV, con l'atto prot. EAV-2587-2018 del 2/2/2018, provvedeva alla destituzione del dipendente; la successiva vicenda giudiziaria innanzi al Giudice del lavoro confermava il provvedimento dell'EAV.

In punto di diritto l'attore erariale riteneva applicabile al caso in esame l'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 che disciplina e punisce l'ipotesi di falsa attestazione dello stato di malattia, con il conseguente obbligo del ristoro del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia stata accertata la mancata prestazione, nonché del danno d'immagine.

Pertanto, la Procura contestava: il danno patrimoniale diretto, dato dalla quota di retribuzione indebitamente percepita per i giorni di congedo per malattia (€ 95); il danno da disservizio arrecato all'azienda per le indagini interne svolte per disvelare la condotta infedele (€ 11.000,00); e il danno all'immagine dell'EAV di importo pari a € 5.000,00, in considerazione dall'eco mediatica che la notizia aveva ricevuto a suo tempo sulla stampa.

2. Con la memoria del 27.3.2026 si costituiva Sannino, eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale del danno da disservizio, atteso che l'Eav aveva provveduto in data 18.1.2019 a corrispondere il compenso all'Agenzia Investigativa "Auxilia Security Consulting srl" per le attività di indagine e il primo atto interruttivo della prescrizione coincideva con l'invito a dedurre notificato in data

7.10.2025; similmente eccepiva la prescrizione del danno patrimoniale, in quanto l'EAV aveva avuto nel 2017 immediata conoscenza del fatto dannoso come dimostrato dal provvedimento di sospensione dal servizio del 21.11.2017.

Sempre in riferimento al danno da disservizio, la difesa del convenuto evidenziava l'assenza di prova dello stesso in quanto per diverso tempo la Società investigativa si era concentrata su profili che non attenevano in via diretta al comportamento del Sanino; non si riteneva che la condotta del Sannino avesse determinato una disfunzione del servizio dell'EAV sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione.

Contestava il danno patrimoniale sotto il profilo dell'assenza dell'elemento soggettivo, atteso che nelle giornate del 27 e 28 ottobre 2017 il Sannino aveva assunto comportamenti compatibili con lo stato di malattia, quindi non emergeva alcuna volontà dell'evento dannoso. Contestava l'azione della Procura per il danno all'immagine in assenza di sentenza penale di condanna quale condizione di proponibilità dell'azione.

Per le suddette ragioni chiedeva il rigetto della domanda attorea.

3. Nell'udienza del 28.4.2026 la Procura si riportava a quanto rappresentato nel libello introduttivo; contestava l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto; ribadiva la correttezza della quantificazione del danno all'immagine anche in considerazione della

gravità del fatto. Parte convenuta nel riportarsi all'atto di costituzione ribadiva l'eccezione di prescrizione e la conseguente non tempestività dell'azione erariale; nel merito contestava la fondatezza delle pretese attoree.

In tale stato la causa passava in decisione.

Diritto

1. Il giudizio in esame riguarda l'azione di responsabilità amministrativo-contabile instaurata dalla Procura erariale di questa Corte nei confronti di Sannino Andrea, dipendente dell'Ente autonomo Volturno (EAV), per chiederne la condanna, a titolo di dolo, al pagamento in favore del predetto Ente dell'importo di € 16.095,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per aver dolosamente simulazione lo stato di malattia con il preciso intento di non recarsi al lavoro nei giorni del 27-28 ottobre 2017.

2. In via preliminare va vagliato il motivo di gravame della difesa del convenuto che contesta la sussistenza delle condizioni di procedibilità per il risarcimento del danno all'immagine atteso che i fatti attribuiti a Sannino non risultano accertati con sentenza penale passata in giudicato come prescritto dall'art. 17, comma 30 ter, del Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102.

Il motivo di gravame è infondato.

Il convenuto non considera che la normativa applicabile al caso in

esame è l'art. 55 quinquies del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che prevede che il pubblico dipendente che giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia "ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine".

Con la predetta disposizione il legislatore fin dal 2009 (modifica introdotta dall'art. 69 del decreto legislativo D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, dunque successivo di qualche mese dall'entrata in vigore del menzionato d.l. n. 78/2009), con l'intento di contenere il verificarsi di illeciti burocratico-criminali ritenuti particolarmente riprovevoli, ha introdotto una specifica disposizione nell'ambito del Testo unico sul pubblico impiego, concernente un'autonoma ipotesi di perseguibilità del danno all'immagine della Pubblica amministrazione in fattispecie di condotte di assenteismo fraudolento.

Il legislatore ha, così, configurato una fattispecie speciale tipizzata e sganciata dalla pregiudizialità penale, rafforzando la tutela degli interessi posti a base della normativa penale incriminatrice.

In tal senso depone anche un argomento testuale, rappresentato dal fatto che il secondo comma dell'art. 55 quinquies contiene l'inciso "ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni", in

tal modo prevedendo la non necessità del preventivo accertamento definitivo della responsabilità penale ai fini dell'attivazione del meccanismo risarcitorio ivi delineato (Corte dei Conti, Sez. II centrale App., sent. 31 marzo 2022 n. 127).

Sicchè, il risarcimento del danno all'immagine in subiecta materia, avendo marcati tratti di specialità non segue i criteri di carattere generale disciplinati dall'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 con particolare riferimento alla c.d. pregiudizialità penale (Corte dei Conti: Sez. I Appello sent. 11.10.2018 n. 391; Sez. II App. sent. 4.10.2017 n. 662; Sez. II App. sent. 27.5.2020 n. 140; Sez. II centrale App. sent. 7.8.2023 n. 229).

Pertanto, l'eccezione dell'insussistenza delle condizioni di procedibilità per il risarcimento del danno all'immagine non è fondata.

3. Sempre in via preliminare va vagliata l'eccezione di prescrizione quinquennale del danno patrimoniale e del danno da disservizio avanzata dalla difesa del convenuto.

3.1. E' da respingere l'eccezione di prescrizione del danno patrimoniale.

Al riguardo va posto in evidenza che: con l'atto del 2.2.2018 l'Eav ha provveduto alla destituzione di Sannino; con l'ordinanza n. 22042 del 26/09/2018 il Tribunale di Napoli, Sez. Lav., ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento, disponendo la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro; a seguito di interposto gravame al predetto

provvedimento giurisdizionale da parte dell'Eav, il Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 6393 del 21.10.2019 ha accolto il ricorso e in riforma dell'ordinanza n. 22042 ha dichiarato il licenziamento legittimo; il reclamo da parte del Sannino avverso il predetto ultimo intervento del Tribunale di Napoli non è stato accolto dalla Corte d'Appello di Napoli, che con la sentenza n. 1367 dell'11.3.2020 ha confermato la sentenza n. 6393 del 21.10.2019 del Tribunale di Napoli; infine, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23852 del 5.9.2024 ha respinto le contestazioni del Sannino avverso la decisione della Corte d'Appello di Napoli.

Ebbene, l'esercizio dell'azione da parte dell'Eav innanzi al Giudice del lavoro è da ritenere comportamento idoneo a interrompere il termine di prescrizione ex art. 2943 c.c., pertanto il dies a quo dello stesso va fatto coincidere con la pubblicazione della sentenza n. 23852 del 5.9.2024 della Corte di Cassazione; quindi, atteso che l'invito a dedurre, quale atto idoneo a interrompere il termine di prescrizione, è stato notificato il 7.10.2025, l'azione erariale è tempestiva.

3.2. Diversamente e limitatamente al danno da disservizio va accolta l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa del convenuto.

Al riguardo si pone in evidenza che, per far emergere il comportamento illecito del convenuto, il datore di lavoro ha affidato all'Agenzia investigativa Auxilia Security Consulting srl l'incarico di accertare la veridicità o meno dello stato di malattia dichiarato dal

dipendente.

Al termine dell'attività, l'Agenzia ha percepito dall'EAV il compenso dovuto in data 18.1.2019.

L'attore erariale ricollega il danno da disservizio subito dall'Eav all'esborso per le prestazioni investigative fornite dalla Società Auxilia.

Ebbene, si ricorda che l'art. 1 comma 2 della l. 14.1.1994 n. 20 prevede che "Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta."

La Procura ritiene che il lungo iter giudiziario dipanatosi innanzi al Giudice del lavoro, come indicato nel punto precedente (3.1.) avrebbe un effetto interruttivo della prescrizione, con conseguente tempestività dell'azione erariale.

Il Collegio non condivide tale assunto, in quanto la res litigiosa innanzi al Giudice del lavoro ha avuto ad oggetto esclusivamente la legittimità o meno del licenziamento del dipendente, e non anche il danno da disservizio, la cui pretesa risarcitoria è emersa per la prima volta in questa sede.

Pertanto, atteso che, come condivisibilmente rappresentato dalla

difesa di Sannino, l'inizio del decorso del termine della prescrizione del danno da disservizio va riferito al momento del pagamento in data 18.1.2019 all'Agenzia investigativa del compenso per le prestazioni eseguite e che l'invito a dedurre è stato notificato il 7.10.2025, l'azione della Procura non è tempestiva non essendo intercorsi atti interruttivi nei cinque anni dalla fatto dannoso (dal 18.1.2019), e di conseguenza deve essere dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da disservizio.

4. Nel merito la domanda attorea è in parte fondata.

Dalla relazione di servizio dell'Agenzia investigativa è emerso che nei giorni del 27 e del 28 ottobre del 2017 il convenuto, nonostante avesse comunicato al datore di lavoro l'assenza dal servizio per malattia, era uscito di casa per fare la spesa con la moglie e per giocare una partita di calcio di Prima Categoria.

A ciò va aggiunto che nel giudizio innanzi al Giudice del Lavoro è risultato che il convenuto ha giustificato l'assenza dal lavoro con la certificazione medica attestante la diagnosi di "cervicalgia cefalea" e che è evidente che si tratti di una patologia non compatibile con la condotta di "portare buste della spesa e di svolgere attività ludico-sportiva (partita di pallone)".

Ciò posto e in base ai suddetti incontestabili elementi fattuali, è evidente che i comportamenti del convenuto risultano contrari agli obblighi di servizio e al vincolo di fiducia che intercorre tra il dipendente

e il datore di lavoro, arrecando pertanto un danno erariale all'Amministrazione di appartenenza, avendo indebitamente percepito una retribuzione nei periodi di falsa attestazione dello stato di malattia. Sotto tale profilo si ritiene corretta la quantificazione del danno patrimoniale operata dalla Procura e corrispondente alla retribuzione percepita nei giorni del 27 e 28 ottobre 2017 e pari a € 95.

Sul piano dell'elemento psicologico il Collegio ritiene che le condotte poste in essere dal Sannino appaiano connotate da dolo, così come desumibile dai fatti accertati nella loro materialità. Risulta infatti che il convenuto abbia posto in essere un contegno di simulazione delle sue reali condizioni di salute, allo scopo di sottrarsi dal servizio d'istituto.

Si ricorda al riguardo che l'art. 55 quinquies del D.lgs. 165/2001 prevede l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale per il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente uno stato di malattia.

Risulta evidente che la violazione della predetta disposizione è da ricollegare al contegno del convenuto di sottrarsi dagli obblighi lavorativi simulando uno stato di verosimile malattia e compiendo atti contrari allo stato di malattia stesso.

Per quanto sopra rappresentato sussiste il danno erariale a seguito della percezione della retribuzione non dovuta, nonché la condotta antidoverosa, in quanto il danno contestato è conseguenza immediata e diretta della condotta contra legem del convenuto, avendo simulato

lo stato di malattia, e il nesso causale tra la condotta illecita e il predetto danno.

5. La Procura regionale contesta, oltre al danno patrimoniale anche il danno all'immagine, avendo comunque il convenuto leso la reputazione dell'Amministrazione sanitaria.

Tale richiesta è ammissibile nei termini indicati nel punto 2, e al riguardo la pretesa attorea merita parziale accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.

In ordine alla fattispecie di assenze arbitrarie dal servizio l'art. 55 quater, comma 3 quater, e 55 quinquies, comma 2, del TUPI prevedono un'ipotesi di danno all'immagine in re ipsa, nel senso che il legislatore ritiene sussistente ex se il danno all'immagine in ipotesi di assenza dal servizio attraverso l'attestazione di uno stato di malattia inesistente.

Nella caso in esame, ritiene il Collegio che la prova dell'an del danno all'immagine possa ritenersi raggiunta in ragione dell'accertamento delle descritte condotte e della diffusione mediatica della vicenda.

Nello specifico l'elemento significativo per la configurazione del danno all'immagine, come ritenuto dalla dominante giurisprudenza contabile, condivisa da questo Collegio, è la divulgazione della notizia e la prova da parte della Procura che tale diffusione abbia determinato il discredito dell'Ente per l'azione illecita commessa dal convenuto, con conseguente perdita di fiducia da parte della cittadinanza per l'operato

dell'Amministrazione (Corte Conti III Sez. App. sentt. 4.12.2019 n. 241 e 6.11.2020 n. 189).

Ebbene, la notizia del reato commesso dal convenuto riportata sulla stampa locale, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, ha determinato un'evidente lesione del prestigio dell'Amministrazione in conseguenza della gravità della condotta illecita di arbitrario allontanamento dal servizio.

È noto che le vicende relative ai c.d. "furbetti del cartellino" suscitano particolare attenzione nella collettività, incentivando il discredito nei confronti dell'amministrazione e anche il discredito verso la categoria dei pubblici dipendenti, inducendo ingiustamente una scarsa considerazione anche nei confronti di tutti quei dipendenti pubblici che invece adempiono il loro lavoro con il rispetto delle norme (Corte Conti Sez. giur. Campania sent. 17.5.2022 n. 392).

E pertanto, in considerazione della particolare attenzione mediatica che si è concentrata in sede locale su questa vicenda, è evidente che la suddetta reiterata condotta abbia determinato una "deminutio" dell'apprezzamento dei consociati nell'agire degli organi preposti alla gestione della cosa pubblica, ingenerando la convinzione di un'Amministrazione organizzata in maniera confusa, incidendo negativamente sulla (sminuita) considerazione nei confronti delle persone che agiscono per conto della stessa.

Inoltre, il danno all'immagine anche se non comporta una diminuzione

patrimoniale diretta, è comunque suscettibile di valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria per il ripristino del danno al bene giuridico leso e ciò si determina, come nel caso in esame, ogni volta che il comportamento criminoso di un soggetto legato da un rapporto di servizio con l'ente pubblico sia rivolto a sfruttare la posizione ricoperta per scopi personali utilitaristici in contrasto con gli interessi pubblici generali, minando così la fiducia dei cittadini nella correttezza dell'azione amministrativa e nella gestione dei servizi predisposti per la collettività (Cass. civ. Sez. Unite sent. 2.4.2007 n. 8098; Corte Conti III Sez. App. sent. 16.11.2018 n. 476).

5.1. Quanto alla prova del quantum del detrimento all'immagine la Procura ha ritenuto opportuno calcolarne l'ammontare, in via equitativa, nell'importo di € 5.000,00, in ragione della gravità del fatto, dell'episodio che riguarda un'azienda di trasporto spesso in difficoltà per la carenza di personale e per il significativo strepitus fori.

Diversamente, il Collegio reputa sovrabbondante e non proporzionata l'applicazione del criterio prospettato dal requirente, atteso che il clamore mediatico è risultato limitato in ambito locale e il convenuto è stato destinatario di provvedimento disciplinare (licenziamento) e ciò ha di certo ridimensionato gli effetti lesivi sull'immagine della PA, avendo la stessa dimostrato una concreta ed effettiva reazione alle condotte illecite poste in essere dai convenuti.

Tanto premesso, al riguardo si ritiene di ricorrere al potere di

determinazione equitativa del danno ex art. 1226 e 2056 c.c.

In particolare, secondo la giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, il giudice può far ricorso al potere di determinazione equitativa del danno non soltanto quando sia assolutamente impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche qualora, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la specifica determinazione del pregiudizio patrimoniale si riveli difficile (Cass. civ., Sez. III, sent. 29.11.2005 n. 19148; Corte dei conti, Sez. III Appello, 31.12.2007 n. 501); peraltro, nell'operare la valutazione equitativa, il Giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo necessario e sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata.

Pertanto, si ritiene di dover procedere alla rideterminazione del danno all'immagine nella più ridotta misura corrispondente all'importo di € 1.000,00.

6. In conclusione, la domanda della Procura regionale va in parte accolta e conseguentemente, il convenuto Sannino Andrea va condannato al pagamento, in favore dell'Ente autonomo Volturno (EAV) dell'importo di € 1.095,00 corrispondente alla somma degli emolumenti indebitamente percepiti e del danno all'immagine.

Sulle predette somme è dovuta la rivalutazione monetaria, calcolata

secondo gli indici ISTAT, e sulla somma così rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta dalla Procura regionale, così decide:

- accoglie in parte le pretese attoree e condanna Sannino Andrea al pagamento, in favore dell'Ente autonomo Volturno (EAV), del danno pari a € 1.095,00. Sulla predetta somma è dovuta la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT, e sulla somma così rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
- condanna altresì il convenuto Sannino Andrea al pagamento in favore dell'Erario delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31, comma 5, c.g.c.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 28.4.2026.

Estensore

Presidente

Michele Minichini

Paolo Novelli

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 14/07/2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)